

PAOLO CIOCIA

Crisi della democraticità del linguaggio giuridico: cause ed effetti

1. *La lingua del diritto nella cornice della lingua comune: prime implicazioni*

Il diritto positivo non è solo il prodotto di un atto di creazione del legislatore che segue regole e procedure codificate dall'ordinamento istituzionale, ma anche il risultato di un processo di formazione che si svolge all'interno di un tessuto storico-culturale in continua evoluzione¹. Si innesta in una matrice linguistica ove la lingua comune concorre in modo pregnante a rendere manifesto e comprensibile, attraverso il significato attribuito ai segni ed alle espressioni verbali, considerate in sé e nel contesto, lo stesso linguaggio del sottosettore normativo. Dalla lingua comune il diritto mutua la struttura sintattica generale e le principali aree di significato, costruite, evolute e consolidate, che si qualificano successivamente in termini tecnici nella dimensione dello specifico sottosettore giuridico.

La lingua del diritto opera, dunque, necessariamente nella cornice del linguaggio comune e non può muoversi, senza tradire la funzione affidatagli, se non all'interno del quadro condiviso di significati e costruzioni perché la sua scrittura ed il suo linguaggio, a differenza di quanto avviene in altri sottosectori linguistici, sono oggetto di una delega ricevuta dai cittadini. Se, infatti, il linguaggio tecnico delle scienze matematiche, fisiche o della medicina, risponde prevalentemente alle esigenze peculiari di quell'ambito e si autoalimenta in quella dimensione, salva la divulgazione esterna, non così è per la produzione normativa, ove la comunicazione al destinatario è condizione intrinseca della sua essenza ed efficacia.

Il testo normativo è anzitutto scrittura democratica, frutto di delega popolare da elettori a rappresentanti eletti affinché siano trasferiti, sul

¹ O. ROSELLI, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, in «ISLL Papers. The Online Collection of Italian Society for Law and Literature», n. 6, 2013, pp. 1-13, <https://lawandliterature.uniurb.it/publicazioni-publications/isll-papers/isll-papers-2013-vol-6/>.

piano legislativo ed amministrativo, contenuti e scelte politiche di fondo; l'efficacia della delega non richiede solo che siano attuate le procedure formali di pubblicazione, ma che il linguaggio delle norme sia idoneo alla comprensione del delegante, titolare della sovranità. Comunicazione, comprensione e condivisione della regola giuridica non costituiscono orpelli esteriori, ma operano all'interno del processo democratico.

È essenziale, quindi, che il sottosettore linguistico giuridico sia costantemente permeato dall'evoluzione della lingua comune ed in essa riversi la propria evoluzione per esigenze di vitalità ed efficacia sostanziale del comando e che i flussi tra i due ambiti siano costanti. Pertanto, anche le innovazioni semantiche profonde della lingua del diritto vanno necessariamente inserite nella preesistente trama di relazioni sintattiche e di valori significanti²; la lingua del diritto ha infatti una duplice matrice nel processo che la connette al tessuto culturale sottostante, l'una riferibile all'evoluzione del contesto sociale contemporaneo, l'altra all'emersione di una dimensione radicata nella profondità del linguaggio³. Queste matrici devono essere entrambe presenti affinché il processo comunicativo proprio del linguaggio giuridico sia efficace, poiché un disallineamento, in un senso o in un altro, condiziona la chiara percezione della norma e ne altera la funzione.

2. Il processo comunicativo circolare e democratico nella costruzione di un testo di legge

Il flusso di comunicazione relativo alle norme coinvolge i soggetti della relazione in tre distinti momenti: il primo, consistente nell'incarico dei cittadini diretto a trasferire idee, programmi e contenuti in parole del diritto, il secondo nell'esercizio del mandato da parte del legislatore attraverso una produzione normativa coerente con gli indirizzi ricevuti, il terzo nella ricezione del testo di legge che condiziona lo stesso cittadino ricevente al rispetto di un determinato comportamento.

È stato osservato che «il diritto non si limita ad usare la lingua per comunicare i propri contenuti e per descrivere la propria realtà, piuttosto si manifesta linguisticamente, è fatto di testi e di atti linguistici»⁴, adopera

² U. SCARPELLI, *Scienza del diritto ed analisi del linguaggio*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli, P. De Lucia, Led, Milano 1994.

³ L'osservazione è di ROSELLI, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, cit., p. 5.

⁴ G. GARRONE, F. SANTULLI, *Introduzione*, in *Il linguaggio giuridico Prospettive interdiscipli-*

l'elemento di valore e forza che lo differenzia dal linguaggio comune per trasformarlo legittimamente in linguaggio del potere; la parola del diritto comunica, dunque, 'necessariamente' la forza del comando autoritativo e rappresenta l'essenza stessa del potere di imperio⁵. Pertanto, seppure la parola del diritto trova fonte formale nel procedimento tecnico di formazione, essa non si sottrae alla regola generale di ogni forma di efficace comunicazione poiché l'attuazione del comando presuppone la capacità di comprensione (e condivisione) da parte del cittadino destinatario⁶.

Il comune cittadino, almeno in una fase di interpretazione cognitiva della norma, si serve del significato palese delle parole all'interno dell'ambito semantico in cui sono collocate e dei valori esplicitati dal contesto linguistico generale, pur se trasfusi nel linguaggio specifico settoriale⁷. La disposizione deve giungergli chiara e comprensibile, indipendentemente da qualsiasi attività interpretativa in senso tecnico di soggetti qualificati. Gli stessi criteri interpretativi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile si fondano anzitutto sulla forza significativa esplicita che le parole posseggono, in sé stesse e nella connessione tra di esse, in quanto patrimonio comune⁸; criteri che presuppongono la consapevolezza del senso delle singole parole e di ciò che discende dalla loro concatenazione sintattica e logica. Su tale tessuto di condivisione si innesta la qualificazione giuridica ed il concetto del diritto che quelle parole manifestano nella sfera ordinamentale specifica, qualificandosi come 'norme'.

Le parole del diritto sono intrise della sensibilità culturale del tempo

nari, a cura di G. Garrone, F. Santulli, Giuffrè, Milano 2008, p. 13.

⁵ «Il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua» così, M. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in *La lingua del diritto*, Atti del Convegno (Milano, 5-6 ottobre 1995), a cura di L. Schena, CISU, Roma 1997, p. 35.

⁶ Le ricerche sul rapporto tra linguaggio del diritto e lingua comune, tra linguaggio e diritto sono vaste ed articolate sotto diverse prospettive; sia consentito limitare a riferimenti essenziali: N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in ID., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino 1994 [1950¹], pp. 335-365; U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano 1985 [1959¹]. F. SABATINI, *Il linguaggio normativo come uso prototipico della lingua*, in *Le parole giuste*, Atti del Convegno (14 aprile 2016), Senato della Repubblica, Studi e Ricerche, Roma 2017, pp. 113-116, rileva che, se la norma non esiste indipendentemente dalla sua formulazione linguistica, «se ne deduce che a una chiarezza assoluta e stringente di un'enunciazione normativa deve corrispondere una formulazione linguistica assolutamente priva di ambiguità» (*ivi*, p. 114).

⁷ G. PINO, *Interpretazione cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa*, in «Rivista di Filosofia del diritto», n. 1, 2013, pp. 77-102.

⁸ Art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore».

che le ha espresse e di quello in cui vengono utilizzate; non possono essere eradicata da questo duplice contesto. È vero che il linguaggio del giurista o, meglio, «il discorso del legislatore»⁹ deve rispondere alla specificità della cultura ed alle esigenze di funzionamento dell'ordinamento giuridico, ma ciò non significa che esso debba piegarsi agli interessi propri di un ceto giuridico e rinchiudersi in quelli che sono stati acutamente definiti «esoterici linguaggi processuali e della burocrazia»¹⁰.

Le parole del diritto, nello schema classico della struttura normativa, servono anzitutto per descrivere una fattispecie, cioè una situazione, un accadimento in relazione al quale si può, si deve o non si deve attuare un certo contegno poiché ad esso corrispondono determinate conseguenze, positive o negative¹¹.

La piena intellegibilità della fattispecie da parte del destinatario, prima ancora della regola (norma) connessa, discende da una relazione comunicativa democratica: già nel momento descrittivo si concreta quella 'certezza' del diritto che, con espressione assai incisiva, è stata intesa in termini di 'prevedibilità'¹². La lettura dell'enunciato dovrebbe, cioè, condurre il soggetto destinatario alla ragionevole certezza che quelle disposizioni riguardino quel fatto, quella situazione e regolino in un modo o in un altro i propri e gli altrui comportamenti, prima ancora delle conseguenti azioni delle autorità pubbliche. Dalla prospettiva del destinatario, la certezza del diritto si sposta sul piano soggettivo nel quale l'elemento rilevante in concreto è l'affidamento del soggetto nel corretto inquadramento della situazione e della relativa norma, anche rispetto all'altrui (pubblica o privata) speculare prevedibilità.

La lettura delle disposizioni di legge suscita, infatti, nei cittadini

⁹ P. COMANDUCCI, R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Giappichelli, Torino 2006, p. 7.

¹⁰ L'espressione è di ROSELLI, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, cit., p. 5.

¹¹ Osserva Velluzzi che «l'interpretazione giuridica, come determinazione del significato degli enunciati normativi è sempre attività di scelta, ma si tratta di una scelta tra più soluzioni alternative delimitate dall'applicazione delle regole semantiche e sintattiche della lingua nella quale è formulato l'enunciato oggetto di interpretazione». V. VELLUZZI, *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 3, n. 3, 2008, p. 500.

¹² Cfr. M. CORSALE, *Certezza del diritto. Profili teorici*, in *Enciclopedia giuridica*, Treccani, Roma 1988, pp. 2 ss.; S. COTTA, *La certezza del diritto: una questione da chiarire*, in «Rivista di diritto civile», 3, 1993, pp. 321 ss.; L. GIANFORMAGGIO, *Certezza del diritto*, in *Digesto/discipline privatistiche*, II, Utet, Torino 1988, pp. 274 ss.; G. GOMETZ, *La certezza giuridica come prevedibilità*, Giappichelli, Torino 2005; R. GUASTINI, *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?* in «Le Regioni», 1986, pp. 1090 ss.

aspettative degne di tutela in ordine alla prevedibilità delle conseguenze; essi interpretano il testo per mezzo delle regole della lingua in cui è formulato, ne traggono il significato normativo in relazione sia al contesto culturale nel quale si è formato sia a quello nel quale va concretamente applicato e ne fanno legittimo affidamento¹³.

In questa logica, l'esigenza di tutela del legittimo affidamento del destinatario conduce inevitabilmente alla centralità dell'interpretazione giudiziale: essa è finalizzata, in ogni grado ed ambito, a fornire soluzione di giustizia al caso concreto, nella cornice dei valori costituzionali autorigenativi condivisi, in un contesto necessariamente dialettico. Infatti, proprio nell'ambito di una controversia, l'interpretazione (del diritto, non della sola legge che non ne costituisce l'unica fonte), può liberare concretamente la sua (doverosa) capacità di valorizzare gli indefettibili elementi di ambiguità della disposizione normativa per convertirli in più ampi spazi di vitalità applicativa, in una logica costituzionalmente orientata; in tal senso, si è detto, l'ermeneutica rivela il collegamento essenziale tra l'interpretazione e la realtà¹⁴.

3. *Qualità, potere ed efficacia della parola del diritto. Il ragionevole affidamento sul significato delle parole*

La tutela del principio del ragionevole affidamento del cittadino nell'interpretazione ed applicazione di norme disarmoniche e patologicamente ambigue¹⁵ è oggi finalmente oggetto di maggiore attenzione in dottrina

¹³ Cfr. V. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2012.

¹⁴ P. PERLINGIERI, P. FEMIA, *Diritto positivo come diritto interpretato*, in ID., *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli 2014, p. 111; ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, Esi, Napoli 2012. Riflessioni sull'evoluzione delle categorie giuridiche in P. RESCIGNO, G. RESTA, A. ZOPPINI, *Diritto privato. Una conversazione*, il Mulino, Bologna 2017.

¹⁵ Una cosa è la naturale ambiguità della norma, altra la sua patologica incomprendibilità. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano 1990, distingue certezza oggettiva del diritto da certezza soggettiva, la quale si concretizza nella prevedibilità delle conseguenze che il diritto connette all'agire del soggetto. G. PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in «Diritto Pubblico», n. 2, 1998, pp. 517-544, pur affermando che la certezza del diritto «consiste nella possibilità di stabilire (in maniera ragionevolmente attendibile) le conseguenze giuridiche, o la qualificazione giuridica, di determinati atti o fatti», precisa che tale definizione non identifica direttamente 'certezza' e 'prevedibilità' poiché «la prevedibilità può ben essere un criterio o condizione di certezza, ma non esaurisce il concetto di certezza». Contributo fondamentale è in R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano 2011.

e nella giurisprudenza anche costituzionale. La Corte costituzionale, non solo in riferimento alla legge penale¹⁶, ha richiamato l'esigenza indefettibile che i precetti normativi siano articolati in modo chiaro e contengano i requisiti minimi di intellegibilità e di razionalità dell'azione legislativa¹⁷, rapportando così l'esigenza di ragionevolezza di una legge alla tutela del legittimo affidamento ed alla certezza delle situazioni giuridiche¹⁸.

La certezza, cardine dell'ordinamento, appare dunque legata, nel senso qui indicato, (anche) all'effettività di una relazione comunicativa in cui il fattore decisivo è la conoscibilità ed intellegibilità del contenuto del comando comunicato¹⁹.

¹⁶ Nella sentenza n. 364/1988 la Consulta affermò, in ambito penale, che persino gli errori materiali nella redazione delle leggi costituiscono «per il cittadino una vera insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo»; e più volte ha rimarcato un vero e proprio obbligo del legislatore «di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati» (sentenza n. 96 del 1981) poiché «nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento» (sentenza n. 364 del 1988).

¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 1992.

¹⁸ Corte costituzionale, sentenze n. 525/2000, punto 1 del considerato in diritto; n. 196/2004, punto 24; n. 49/2006 punto 6. «La tutela del legittimo affidamento è da considerarsi ricaduta e declinazione 'soggettiva' dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto», così Corte costituzionale, sentenza n. 136 del 2022. Per G. VIDIRI, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018: tra certezza del diritto ed ordinamento complesso*, in «Lavoro, Diritti, Europa», n. 1, 2019, https://www.lavorodirittieuropa.it/images/18-Vidiri_C.Cost_194-2018.pdf, le minacce alla certezza del diritto costituite da «elementi fattuali quali: l'ambiguità, l'oscurità, la mancanza di semplicità della norma, la sua instabilità, la pluralità delle leggi» hanno indotto la Corte ad intervenire, con una giurisprudenza creativa ad ausilio dell'interprete innanzi a disposizioni disarticolate, dal contenuto indecifrabile e lacunoso, contribuendo, così per paradosso, alla violazione del principio della certezza del diritto. Sul punto F. MERUSI, *L'affidamento del cittadino*, Giuffrè, Milano 1970; ID., *Sentieri interrotti della legalità*, il Mulino, Bologna 2006; P. MAURIELLO, *Ancora sul principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica*, in «Giurisprudenza italiana», n. 5, 2003, p. 842, si augura «per il futuro che la giurisprudenza della Corte possa compiere ulteriori passi in avanti nell'ampliare la sfera di tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica». Sui profili generali della certezza del diritto, espressione polimorfa, qualificata come uno degli elementi caratterizzanti dello Stato di diritto, si veda A. RUGGERI, *La certezza del diritto al crocevia tra dinamiche della normazione ed esperienze di giustizia costituzionale*, in «Costituzionalismo.it», n. 5, 7 luglio 2005, <https://www.costituzionalismo.it/la-certezza-del-diritto-al-crocevia-tra-dinamiche-della-normazione-ed-esperienze-di-justizia-costituzionale/>; sul punto, altresì G. PALOMBELLA, *Dopo la certezza: il diritto in equilibrio tra giustizia e democrazia*, Dedalo, Bari 2006.

¹⁹ Ulteriori argomentazioni in VELLUZZI, *Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto*, cit.

La buona qualità del testo normativo gioca un ruolo decisivo nella comprensione del significato di un enunciato giuridico, nella riduzione dei margini di ambiguità e nell'individuazione di una regola di comportamento ed appare, pertanto, uno dei presupposti materiali della certezza del diritto²⁰: molto acutamente, essa è stata definita un'implicazione necessaria del sistema, un «obiettivo costituzionalmente rilevante affinché altri principi e regole di diretta ed incontestabile portata parametrica siano tenuti presenti nella produzione legislativa»²¹.

L'uso di espressioni estranee al concreto vissuto dei cittadini alla loro storia culturale, per ciò stesso di difficile intellegibilità, è stato oggetto di puntuali rilievi da parte della dottrina, fino a ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni oscure, dalle quali non sia possibile «argomentare l'estrazione di una norma vincolante»; ciò in violazione degli articoli 73 (pubblicazione delle leggi, ove è implicito il principio della doverosa conoscibilità da parte dei destinatari) e 54 della Costituzione (dovere dei cittadini di osservare le leggi, sul presupposto della comprensibilità)²².

Trasferita la relazione giuridica su un piano cognitivo, emerge in maggior misura, nella prospettiva dell'efficacia del comando normativo, il mezzo comunicativo in sé, ossia l'idoneità del linguaggio giuridico ad attivare, quasi in termini pedagogici²³, la comunicazione tra autorità emanante e destinatari che fu oggetto di costante specifica attenzione del legislatore costituzionale durante i lavori preparatori²⁴.

4. *Ragioni del degrado del linguaggio giuridico e conseguenze sulla crisi del rapporto democratico*

Il testo normativo più di ogni altro, dovrebbe costituire, quindi, un

²⁰ Cfr. D. FONDAROLI, *Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico. Rapporti con la pubblica amministrazione e codice dei contratti*, Cacucci, Bari 2019.

²¹ P. COSTANZO, *Il fondamento costituzionale della qualità della normazione*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2009, p. 177.

²² Cfr. M. AINIS, *La legge oscura come e perché non funziona*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 117-123.

²³ Sul profilo richiamato si veda P. CALAMANDREI, *Discorso di Calamandrei sulla Costituzione*, in *Id.*, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, La Scuola di Pitagora, Napoli 2007.

²⁴ Cfr. *Un secolo per la Costituzione (1848-1948)*, a cura di F. Bambi, Accademia della Crusca, Firenze 2012; G. LANEVE, *Sul linguaggio della Costituzione italiana*, in «Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere», Schena, Bari 2004, pp. 279 ss.; T. DE MAURO, *L'educazione linguistica democratica*, Laterza, Roma-Bari 2018.

modello di stile comunicativo efficace, civile e democratico.

L'attuale marcato degrado del linguaggio delle fonti normative italiane purtroppo non consente l'attivazione di quel circuito comunicativo, preconditione di efficacia sostanziale della norma e leva essenziale della partecipazione democratica.

Le ragioni sono più d'una, tutte negativamente convergenti verso gli esiti descritti.

Anzitutto l'attuale produzione normativa è oggi caratterizzata da una scrittura disarticolata e frammentaria, nel dispregio delle fondamentali regole grammaticali e sintattiche; le parole sono usate senza attenzione al significato proprio e di contesto; la concordanza dei tempi, la correlazione tra proposizione principale e subordinate si smarriscono talvolta nell'intrigo del periodo; l'uso dei segni di interpunzione è molte volte casuale.

Non è difficile rintracciare le cause di questo dissesto del linguaggio normativo; una prima ragione è frutto dello stesso *iter* parlamentare, che impone la 'doppia lettura' per l'approvazione del testo di legge e quindi un andirivieni teoricamente infinito (in gergo, la navetta) tra Camera e Senato; ciò comporta inevitabilmente aggiunte, correzioni, emendamenti e sub-emendamenti per comporre i variegati interessi politici in gioco, tanto che alla fine il vestito confezionato appare frutto dell'azione disarticolata di molti sarti di opposte tendenze artistiche. Altra causa della sciatteria linguistica, banale quanto amaramente decisiva, è il deprimente livello culturale della classe politica parlamentare²⁵.

Non bastasse quanto detto, le singole disposizioni vengono spesso frantumate e disperse in contesti di contenuto disparato, con 'richiami' a precedenti richiami in precedenti leggi; invece che ricomporre la trama unitaria di un tessuto normativo, il legislatore italiano adopera in modo esasperante la tecnica dell'inserimento di commi aggiuntivi a precedenti disposizioni, utilizzando quale 'veicolo' una legge in fase di approvazione che il più delle volte non ha nessuna coerenza con l'oggetto del comma aggiunto²⁶. Il risultato è un ginepraio non districabile nel quale la certezza

²⁵ «La scarsa chiarezza e la non correttezza del linguaggio derivano, nella maggior parte dei casi, da una scarsa conoscenza della propria lingua madre da parte di chi dovrebbe padroneggiare il linguaggio [...]». Così il Capo dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, C. ZUCCHELLI *Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo*, in *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. Zaccaria, Camera dei deputati, Roma 2012, p. 79.

²⁶ Tra migliaia di esempi, uno recentissimo può illuminare. In materia scolastica, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 contiene (testualmente!) norme per il «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge

del diritto diviene un gioco avventuroso di pura fantasia. Il fenomeno descritto ha registrato, come si vedrà, forte accentuazione negli esiti linguistici permanenti della pandemia da Covid-19.

All'approssimazione della scrittura legislativa rispetto ai parametri di base della lingua italiana, si accompagna da alcuni lustri un altro elemento di disarmonia: l'abuso, anche in atti ufficiali del nostro ordinamento, di neologismi ed acronimi quasi incomprensibili, nonché di una quantità enorme di termini mutuati da altre lingue, anche appartenenti a famiglie giuridiche non omologhe²⁷. Un profluvio di parole straniere, in particolare inglesi alle quali si sono affiancate espressioni frutto di ibridazione tra più lingue²⁸, si è abbattuto sulla nostra legislazione, accentuato nel periodo

13 luglio 2015, n. 107». Per favorire tale 'semplificazione' e rendere 'agevole' il compito degli aspiranti docenti, è intervenuto il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni in legge 10 agosto 2023, n. 112 che, all'art. 20 comma 3 lett. d), rubricato (intitolato) «Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie [sic!] dei concorsi PNRR» modifica l'art. 18-bis, comma 4 ed introduce il comma 6-bis all'art. 18-bis del predetto d.lgs. n. 59/2017: «Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti»; «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari [...], coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali [...] nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, [...]))»; b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFÀ» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento [...]»; ((b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Coloro che [...] hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106». Il riferimento normativo completo è rinvenibile sulla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2023 e n. 190 del 16 agosto 2023, anche in rete, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/16/23A04580/sg>. L'aspetto paradossale è che queste disposizioni sull'accesso ai ruoli della scuola nel 2023 sono inserite in un testo di legge denominato «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025». Dunque, l'aspirante docente dell'Anno Domini 2023 dovrà verificare le norme che lo riguardano all'interno dei provvedimenti per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025.

²⁷ Cfr. A. ZOPPETTI, *Diciamolo in italiano. Gli abusi dell'inglese nel lessico dell'Italia e incolla*, Hoepli, Milano 2017.

²⁸ Il riferimento è al cosiddetto 'itanglese'. L. CORBOLANTE, *Le comunicazioni istituzionali e il rischio dell'inglese farlocco*, in www.treccani.it, 3 aprile 2016, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/ok/Corbolante.html 2016, dopo aver evidenziato la moltitudine di espressioni inglesi, pseudoanglicismi ed altri 'forestierismi' presenti nel

pandemico; non si tratta solo di prestiti, ma di «trapianti che si innestano nel nostro ecosistema linguistico per germogliare e riprodursi mandando in frantumi i suoni e le regole dell'italiano»²⁹.

Si è giustamente osservato che l'epoca attuale è caratterizzata da pluralità di ordinamenti nell'ambito degli stessi sistemi valoriali, ma anche da «contiguità contemporanea e commistioni tra plurali tradizioni giuridiche dai riferimenti culturali diversissimi»³⁰; di per sé questo fenomeno potrebbe non costituire un elemento negativo, anzi se correttamente guidato, risultare un fattore di arricchimento complessivo; tuttavia le rapide contaminazioni linguistiche accompagnate alla velocità dell'impatto delle nuove tecnologie che ne amplificano gli effetti, nonché i processi di ristrutturazione dello stesso fenomeno giuridico, uniti al decadimento della formazione culturale di chi quelle leggi dovrebbe saperle scriverle, hanno di fatto determinato in Italia, una desintonizzazione tra i livelli di comunicazione comune e giuridico, gravida di conseguenze negative sulla consapevolezza e la partecipazione democratica.

Concorrente verso i medesimi esiti infausti, anche se di segno opposto è la persistente utilizzazione di parole talmente obsolete, retaggio di un linguaggio antico, da risultare totalmente estranee al moderno bagaglio culturale medio dei destinatari³¹. Anche in questo caso è in gioco il buon

nostro ordinamento, richiama (benevolmente) il concetto della «maledizione della conoscenza» di Steven Pinker, ossia «la difficoltà del comunicatore di immaginare che gli altri non sappiano ciò che lui conosce bene». Assai benevolmente, appunto, se riferito ai nostri attuali legislatori.

²⁹ L'espressione è di A. ZOPPETTI, *Alienazione culturale e revisionismo linguistico*, in <https://diciamoloinitaliano.wordpress.com/2022/10/24/>. Sul punto, S. LUBELLO, *Parole straniere. Il diritto d'altri*, in www.treccani.it, 4 giugno 2021, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/diritto5.html. Quantità esuberanti di termini inglesi si ritrovano nei bandi di concorso, nei decreti-legge e in leggi ordinarie; per tutte: la legge n.107/2015 sulla 'buona scuola' ed il correlativo piano nazionale per la scuola digitale: *matching, co-design, social impact bonds, coding, life-wide, fab lab, fleunte typing, tech hire, open courseware, hacklab*, e così via. Non mancano errori; sul sito ufficiale Miur vi è «orientamento *long life*», 'a lunga durata' come le batterie, invece del corretto *lifelong* 'lungo tutto l'arco della vita'; anche l'Agenzia delle Entrate non è da meno con la sua *voluntary disclosure*, definita dall'Accademia della Crusca «un forestierismo crudo e oscuro, di difficile pronuncia per la maggior parte degli italiani, [...] inadatto alla trasparenza della vita civile [...]» quando esiste altra espressione idonea allo scopo: 'collaborazione volontaria'; cfr. *L'uso dei termini stranieri nei testi legislativi*, a cura di S. Marci, Senato della Repubblica. Servizio per la qualità degli atti normativi, Roma 2018.

³⁰ ROSELLI, *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, cit., p. 11.

³¹ Molte espressioni arcaiche incomprensibili sono presenti nei testi normativi vigenti, quali

diritto a capire il senso di disposizioni normative scritte in *latinorum* di manzoniana memoria.

5. *Gli effetti della pandemia sul rapporto tra linguaggio comune e giuridico*

La crisi pandemica del biennio 2020-2022, ha contribuito all'ulteriore destabilizzazione del rapporto tra lingua comune e sottosectore linguistico giuridico³². Le tante parole nuove, create o importate nel linguaggio comune emergenziale, gli inserimenti forzati nell'ordinamento giuridico di termini imprecisi, generici o già utilizzati con altro significato hanno condotto ad un ulteriore disallineamento tra i due livelli di comunicazione, con effetti destinati a permanere anche oltre il tempo della pandemia.

Il fenomeno dello slittamento semantico, per il quale le parole adattano il loro significato a nuovi contesti, è certamente fisiologico; è noto che nuove situazioni determinino il sorgere di nuovi termini atti a descriverle e che il processo di adattamento della lingua sia accelerato nel caso di eventi particolarmente sconvolgenti³³; tuttavia, nella fase del contagio da Covid-19, il fenomeno si è manifestato in modo straordinariamente significativo e rapido, con riflessi sia nel linguaggio comune (ove la stessa parola 'pandemia' è utilizzata ben oltre il suo significato puntuale), sia nel sottosectore giuridico.

Una risemantizzazione funzionale che ha accomunato i due ambiti si è verificata, ad esempio con il termine 'positivo' che ha subito un'inversione di polarità, passato dal definire un soggetto con carica di ottimismo e simpatia travolgenti, all'indicare una persona affetta da infezione e capace di trasmettere il contagio virale; con l'espressione 'tamponato', usata per designare un soggetto che abbia sostenuto un controllo con un tampone medico per l'ac-

'soccidario' o 'avulsione'; oppure espressioni tecniche il cui significato è diametralmente opposto a quello affermatosi nell'uso comune: 'confusione', modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando nella stessa persona si cumulano le posizioni di creditore e debitore; 'addizione', modo di acquisto della proprietà; 'concerto', riferito ad un provvedimento assunto a seguito della cooperazione di più soggetti dalla pubblica amministrazione; fino a 'contraddittorio', principio giuridico di garanzia processuale quasi totalmente estraneo, nel senso predetto, alla cultura dei più giovani.

³² Si vedano le riflessioni di E. MATTIELLO, *Linguistic Innovation in the Covid-19 Pandemic*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2022.

³³ Sul punto, N. DIMITRI, *I linguaggi del virus. Intervista a Bruno Montanari*, in «Pandora Rivista», <https://www.pandorarivista.it/articoli/i-linguaggi-del-virus-intervista-a-bruno-montanari/>; D. PIETRINI, *La lingua infetta. L'italiano della pandemia*, Treccani, Roma 2021.

certamento della presenza del virus; ed ancor più con la parola ‘fragile’, che ha assunto una connotazione giuridica per qualificare soggetti già affetti da pregresse patologie, come tali maggiormente esposti ai rischi del contagio da Covid-19 e quindi oggetto di specifica disciplina normativa in ambito lavorativo. In questa accezione del tutto nuova, la parola viene riportata, dopo il devastante biennio pandemico, in numerosi provvedimenti legislativi in materia sanitaria, nei contratti di lavoro, nelle disposizioni scolastiche, nelle circolari ministeriali, nelle sentenze dei giudici³⁴.

L’espressione ‘fragile’, tuttavia, prima della esplosione della pandemia non era estranea al mondo giuridico; era infatti presente nella legislazione scolastica, per qualificare specificamente uno studente che manifestasse difficoltà nell’apprendimento per ragioni culturali, sociali, linguistiche, bisognoso di supporti e percorsi didattici di recupero e sostegno per il pieno allineamento con gli altri. Quelle disposizioni ora affiancano le nuove, sicché nella legislazione scolastica troviamo almeno due significati dell’espressione ‘fragile’ su presupposti diversi e con conseguenze applicative differenti³⁵. In un periodo relativamente breve, ma di eccezionale intensità, lo sconvolgimento semantico è stato notevole; proprio in ragione della brevità ed intensità del fenomeno, è accaduto che, superata o rimossa l’emergenza, alcune ‘occorrenze effimere’ del linguaggio comune, transitate in quello giuridico, siano tornate a riacquistare il loro originario significato, mentre nell’ordinamento residua l’accezione importata, destinata a divenire poco riconoscibile fuori dal contesto emergenziale. Le parole del diritto tradiscono così la funzione cui dovrebbero ambire: essere pietre angolari destinate a perdurare nel tempo come quelle della Costituzione e non amene lievità inserite in legge sull’onda dell’emotività (o del fascino comunicativo) del momento.

Le prime conferme cominciano ad emergere. La parola ‘distanziamento’, tipica della normativa emergenziale con impliciti richiami a prescrizioni

³⁴ Un esempio è fornito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 che proroga al 31 dicembre 2023 il diritto per i lavoratori ‘fragili’ nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione in modalità di lavoro ‘agile’. Fragili sono coloro che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione di età, condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

³⁵ Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere del 15 settembre 2020, rileva la necessità di mettere ordine sull’uso dei termini ‘fragilità’ e ‘disabilità’; osserva che la lettera d) bis del comma 1 dell’art. 2 legge n. 41/2020 non prevede la dicitura di ‘fragilità’ ma cita testualmente gli «studenti con patologie gravi o immunodepressi» in possesso delle specifiche certificazioni sanitarie. Secondo il CSPI il termine ‘fragilità’, in alcune fonti legislative, rischia pertanto di essere troppo generico e ambiguo e determinare un’assimilazione fra ‘fragilità’ e ‘disabilità’.

sanitarie per indicare un obbligo gravante su soggetti anche potenzialmente portatori del virus, ha riacquisito nel senso comune in breve tempo, anche per una sorta di rimozione collettiva, l'originario significato presente nella disciplina civilistica in materia di regolamento di confini.

Il caso forse più emblematico del fenomeno riguarda la parola 'congiunti', diventata una specie di grimaldello per consentire le uscite di milioni di italiani dalla gabbia della propria abitazione; l'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 consentiva infatti «gli spostamenti per incontrare congiunti»; ma a nessuno risultava chiaro quale fosse il perimetro dei soggetti che si potevano legittimamente incontrare. La comunicazione della norma era avvenuta, come sempre a quel tempo, attraverso un annuncio televisivo; solo in tempi successivi il Governo, sia pure informalmente, fece sapere che il termine 'congiunti' includeva parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. Senonché il termine congiunti nell'ordinamento giuridico era quasi assente, utilizzato solo nell'art. 307 del codice penale per allargare il concetto civilistico di parenti e di affini ai fini dell'esimente del reato di favoreggiamento³⁶, mentre l'ordinamento prevedeva i 'parenti' e gli 'affini', nonché le nozioni di 'soggetti partecipi di una unione civile' e 'conviventi di fatto', introdotte dalla legge n. 76 del 2016, ma non quella di 'congiunti'³⁷.

La parola 'congiunti', in emergenza pandemica, risultava dunque tanto magica per spezzare l'isolamento, quanto equivoca per il diritto³⁸. I parenti e gli affini sono senza dubbio 'congiunti'. Ma gli affini, tra di loro, non sono né parenti, né affini; dunque, due cognate, mogli di due fratelli, pur non affini né parenti tra loro, avrebbero potuto incontrarsi tramite un beneficio di riserva, ossia solo se legate da 'affetto stabile'?

La riflessione sullo slittamento semantico o sull'improprio affiancamento di espressioni gergali ad altre con puntuale connotazione giuridica nel medesimo impianto normativo, riporta ad altra non meno rilevante,

³⁶ Ai sensi dell'art. 307 del codice penale non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto e che «agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

³⁷ Sono parenti le persone che discendono da un medesimo stipite, ma non oltre il 6° grado (artt. 74 e 77 c.c.); gli affini sono i parenti di un coniuge rispetto all'altro coniuge (art. 78 c.c.). Non vi è alcun rapporto giuridico tra i parenti dei coniugi; l'affinità riguarda infatti i rapporti tra uno dei coniugi e i parenti dell'altro coniuge e non il rapporto di questi parenti tra loro.

³⁸ La riflessione è di A. BUSANI, *Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio*, in «Il Sole 24 Ore», 27 aprile 2024, <https://www.ilssole24ore.com/art/coronavirus-ecco-chi-sono-congiunti-che-si-potranno-incontrare-4-maggio-ADAsjyM>.

relativa alla modalità della comunicazione del precetto giuridico, avvenuta in tempo di pandemia principalmente, se non unicamente, attraverso gli annunci televisivi dell'allora Presidente del Consiglio. Il mezzo era diventato 'la fonte' che emanava il diritto, rafforzata dalla stessa natura degli strumenti giuridici adottati: i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). Questi atti, reiterati (non senza critiche) in numero abnorme da organo monocratico senza copertura parlamentare o dell'organo collegiale di governo, produssero inevitabilmente ulteriore destrutturazione del linguaggio giuridico³⁹; per di più, la fonte monocratica anomala del 'diritto televisivo' risultò anche l'unica capace di fornire interpretazione autentica delle espressioni che dal linguaggio politico transitavano nel linguaggio giuridico e di qui nel gergo comune, con un rovesciamento di prospettiva piuttosto singolare⁴⁰.

Alcuni infausti esiti di quel terribile biennio sono ancora evidenti; anzitutto nell'accentuata approssimazione linguistica della nostra legislazione e poi nell'ormai diffusa considerazione popolare che le norme giuridiche promanino o comunque si apprendano dalla televisione o si traggano da internet, con effetti devastanti sulle relazioni sociali quando, come molto spesso accade, il contenuto normativo della fonte ufficiale è in realtà molto diverso, se non opposto da quello prospettato.

6. Conclusioni

Il processo degenerativo del linguaggio delle leggi scorre in modo apparentemente inarrestabile, nonostante presso i due rami del Parlamento operino uffici predisposti proprio per evitare o almeno limitare fenomeni di degrado normativo⁴¹; la qualità delle regole grammaticali e sintattiche

³⁹ Sul punto, R. NOBILE, *Covid-19, dpcm del governo e problemi di sorveglianza linguistica: la tecnica e l'igiene del linguaggio non sono un optional. Spunti per un'analisi linguistica delle misure di contrasto al virus*, in «Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche», n. 3, 2021, pp. 102 ss., il quale riporta l'elenco dei trentuno DPCM e dei trentasette decreti-legge succedutisi dal 23 marzo 2020 al 17 giugno 2021. Nella fase pandemica, gli atti giuridici quali DPCM, decreti ministeriali, decreti-legge e ordinanze regionali sono stati complessivamente seicentotrentanove.

⁴⁰ Sull'alluvione da fonti normative che ha inondato il nostro ordinamento in tempi di epidemia, I. MASSA PINTO, *La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi*, in «Questione giustizia», https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-03-2020.php.

⁴¹ Presso Camera e Senato (articoli 16 bis e 20 bis dei rispettivi regolamenti) è stato istituito

nella costruzione dell'ordito normativo costituisce, infatti, «un'entità immateriale essenziale»⁴² per rendere un testo di legge un atto comunicativo capace di orientare comportamenti e rendere effettivi i diritti e le libertà costituzionalmente garantiti. I riflessi negativi si riflettono dalla dimensione giuridica all'essenza della partecipazione democratica⁴³: quando il circuito comunicativo virtuoso si interrompe, per il mancato allineamento tra i due ambiti, per l'accentuarsi del divario tra lingua parlata e scritta, per il degrado nella costruzione logico sintattica delle norme giuridiche, per l'eccesso di espressioni straniere, gli elementi di criticità e le conseguenze negative si ampliano e moltiplicano; si disperde buona parte dell'efficacia concreta della norma, si incrina il rapporto di partecipazione attiva a fondamento della delega democratica e progressivamente può risultare degradato lo stesso rapporto fiduciario che ne costituisce alimento⁴⁴.

Lo sfaldamento della relazione tra la matrice linguistica comune e sottosettore giuridico incide sul rapporto democratico perché linguaggio normativo e partecipazione democratica sono intimamente e reciprocamente connessi. Quando il legame che ne è a fondamento si dissolve, o non si rintraccia con immediatezza, viene meno anche uno dei requisiti del patto sociale politico tra il cittadino delegante alla scrittura delle leggi ed il delegato politico.

Senza trasparenza e lealtà comunicativa – si è osservato – non si creano nella nostra identità sociale di cittadini, uguali condizioni di accesso ai significati, ma «anzi discriminazioni e zone opache che predispongono all'esercizio del potere, anziché all'esercizio della democrazia linguistica e della partecipazione»⁴⁵.

dalla XIX legislatura il Comitato per la legislazione, con il compito di fornire indicazioni e pareri, «sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente». Evidentemente con risultati non del tutto soddisfacenti.

⁴² CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Generale, n. 2/2004, 25 ottobre 2004. Sul punto, *La buona scrittura delle leggi*, cit.

⁴³ Cfr. M.V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua delle sentenze in Italia*, Franco Cesati, Firenze 2017; EAD., *Linguaggio, processo, semplificazione degli atti processuali*, in *Il linguaggio del processo, una riflessione interdisciplinare*, in «Quaderni del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari», a cura di N. Triggiani, n. 6, Ed. DJSGE, Taranto 2017, pp. 39 ss.

⁴⁴ Cfr. D. MANTOVANI, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di G. Garrone, F. Santulli, Giuffrè, Milano 2008, p. 22.

⁴⁵ S. BORUTTI, *Democrazia e linguaggio*, in *Le parole giuste*, cit., p. 170.